



AREA FISCO

3

» ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ANCHE PER I REGIMI AGEVOLATI

5

» INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0

9

» FONDO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CREATIVE

AREA LEGAL

14

» QUAL È IL GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE PER LE CAUSE INSTAURATE DAL DIPENDENTE CHE LAVORA DAL PROPRIO DOMICILIO? I RECENTI CHIARIMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

15

» LICENZIAMENTO COLLETTIVO: REINTEGRA NEL CASO DI COMUNICAZIONE EX ART. 4, CO. 9, L. 223/1991 SCRITTA SENZA CHE IN ESSA SI COMPRENDA IN CHE MODO I CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE SIANO STATI APPLICATI – CASS CIV. SEZ. LAV. SENT. 9800 DEL 25 MARZO 2022

17

» LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: REINTEGRA ANCHE IN ASSENZA DI CLAUSOLA SPECIFICA DEL CCNL – CASS. CIV. 11 APRILE 2022 N. 11665

AREA LAVORO

19

» SMART WORKING SEMPLIFICATO PER EMERGENZA COVID-19: PROROGA AL 31 AGOSTO 2022

» BONUS 200 EURO

21

» LE NOVITÀ DEL CCNL "AUTOFERROTRANVIERI" A SEGUITO DELL'ACCORDO DI RINNOVO DEL 10 MAGGIO 2022

ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ANCHE PER I REGIMI AGEVOLATI

Il DL PNRR 2, varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 aprile, anticipa la decorrenza di due importanti novità fiscali.

La prima novità fiscale è l'anticipazione delle sanzioni previste per la mancata accettazione di pagamenti elettronici da parte di commercianti e professionisti dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022. Infatti, secondo la nuova formulazione del comma 4-bis dell'articolo 15 del DL n. 179/2012, dal 30 giugno 2022 nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, verrà applicata una sanzione amministrativa fissa, pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Altra importante novità è il recepimento della decisione di esecuzione n. 2021/2251/UE che ha autorizzato l'Italia a continuare a derogare gli artt. 218 e 232 della Direttiva n. 2006/112/CE, proseguendo l'applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria, nonché ad estenderla ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'art. 282 della stessa Direttiva n. 2006/112/CE. **L'obbligo di fattura elettronica viene quindi esteso, a partire dal 1° luglio 2022, ai contribuenti in regime forfettario e in regime di vantaggio, i quali saranno tenuti ad emettere la fattura per mezzo del Sistema di Interscambio venendo meno l'attuale esonero, derogato soltanto per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, le quali devono essere fatturate in modalità elettronico anche da parte dei contribuenti minori.** L'obbligo di fatturazione elettronica, introdotto dal 2015 nei rapporti con la PA, è stato esteso alla generalità degli operatori a decorrere dal 2019, con la previsione di specifiche esclusioni.

In particolare, l'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 **esclude(va) espressamente da tale obbligo:**

- » i contribuenti minimi / forfettari (tenuti comunque ad emettere fattura elettronica per le cessioni / prestazioni effettuate nei confronti della PA);
- » i soggetti passivi che adottano il regime forfettario ex Legge n. 398/91 che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi di importo non superiore a € 65.000;
- » le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.

Per i soggetti di cui sopra, l'obbligo scatta con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000. Per i predetti soggetti con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, pari o inferiori a € 25.000 l'obbligo in esame scatterà a partire dall'1.1.2024.

In base al comma 3 dell'art. 18 in esame è previsto un periodo transitorio **dall'1.7.2022 al 30.9.2022** nell'ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** non trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati / non registrati, da € 250 a € 2.000 nel caso in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).

Di fatto, per i nuovi soggetti obbligati dall'1.7.2022, per il periodo luglio-settembre la fattura, in luogo degli ordinari termini (entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, ecc.), può essere

emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

COSA CAMBIA PER LE FATTURE PASSIVE?

Con la cancellazione degli esoneri attualmente previsti dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, a partire dal momento in cui il contribuente attualmente esonerato viene chiamato ad emettere obbligatoriamente e-fattura, questi viene attratto in toto nel mondo del fisco elettronico. Pertanto:

- » le fatture dovranno essere emesse e ricevute in formato elettronico e portate in conservazione elettronica (pertanto, è opportuno sottoscrivere quanto prima l'accordo di servizio con l'Agenzia delle Entrate per usufruire del servizio gratuito di conservazione). Posto che la ricezione avviene in elettronico, al fine di poter consultare il file XML integrale si consiglia altresì di sottoscrivere con l'Agenzia delle Entrate l'accordo di servizio relativo alla consultazione.
- » per la ricezione delle fatture elettroniche si dovrà utilizzare una PEC, oppure un canale informatico (se ci si avvale dei servizi di una software house). Una volta prescelta la modalità di ricezione che si intende adottare, è opportuno memorizzarla in piattaforma Fatture e Corrispettivi, così che il recapito avvenga in ogni caso sul canale prescelto, indipendentemente dal fatto che il fornitore inserisca correttamente la relativa informazione in sede di emissione della e-fattura.

Altro aspetto da tenere in considerazione è il rapporto tra E-fatture e numerazione. La numerazione delle fatture emesse deve essere progressiva, pertanto si dovrà proseguire in continuità con i numeri in precedenza assegnati alle fatture analogiche. Eventualmente, se per problemi di carattere tecnico, ciò non fosse possibile, si ritiene che possa essere utilizzata una numerazione diversa, con l'utilizzo di un sezionale (es. 1/E).

Da non dimenticare, inoltre, il fatto che l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse dovrà avvenire in modalità elettronica ed il fatto che, divenendo il contribuente un soggetto che si interfaccia con il Sistema di Interscambio, si rendono dovute anche le comunicazioni dovute con riferimento alle operazioni transfrontaliere. Visto che la decorrenza dei nuovi obblighi di fatturazione elettronica è stabilita, al più presto, nel 1° luglio 2022, e che da tale data l'estrometro non sarà più in uso, occorrerà quindi anche procedere all'integrazione delle fatture elettroniche estere in formato elettronico (mediante i Tipi Documento TD17 – TD18 – TD20).

L'art. 12, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" ha previsto l'**estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica** nei rapporti di scambio tra **Italia e San Marino**.

In attuazione del citato art. 12, con il DM 21.6.2021, il MEF ha "aggiornato" le disposizioni riguardanti le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che:

- » dall'1.10.2021 al 30.6.2022, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo;
- » **dall'1.7.2022, la fattura è emessa e accettata in formato elettronico**, fatte salve le ipotesi in cui l'emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge.

A seguito della soppressione dell'esonero dalla fatturazione elettronica ad opera del DL n. 36/2022 in esame, i predetti soggetti (minimi / forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000) devono **adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti di operatori di San Marino**.

a cura di *Giulia Maria Rijillo*

INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0

Investimenti sostenibili 4.0 è la nuova opportunità a favore delle **micro, piccole e medie imprese** del territorio nazionale a sostegno di investimenti **nuovi, innovativi e sostenibili**. La manovra ha l'obiettivo di agevolare la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese con investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico. Anche in questo caso il soggetto gestore dell'incentivo promosso dal Ministero dello sviluppo economico è Invitalia. La dotazione finanziaria complessiva della manovra è di oltre **677 milioni** euro, ripartita per il 37% alle Regioni del Centro–Nord e per il 63% alle Regioni del Mezzogiorno. Inoltre, il 25% della dotazione finanziaria complessiva è riservato ai programmi d'investimento promossi da dalle **micro e piccole imprese**.

I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:

- » attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.
- » servizi alle imprese

Hanno priorità i programmi d'investimento che apportano un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità, per i quali sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all'impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell'ambito della procedura di accesso. In particolare sono valorizzati i programmi che puntano:

- » alla transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare
- » al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa, con il conseguimento di un risparmio energetico, all'interno dell'unità produttiva interessata dall'intervento, di almeno il 10% rispetto ai consumi dell'anno precedente

Le spese ammissibili dei programmi di investimento sono le seguenti tipologie di spesa:

- » macchinari, impianti e attrezzature
- » opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
- » programmi informatici e licenze per l'uso di macchinari
- » acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

- » prevedere l'utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l'ammontare delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma
- » essere diretti all'ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
- » essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell'impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
- » nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno le spese ammissibili non devono essere inferiori a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato
- » nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni del Centro e del Nord Italia, le spese ammissibili non devono essere inferiori a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato
- » essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Le imprese, al momento della presentazione della domanda, devono:

- » essere regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese
- » essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali
- » non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento
- » trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi
- » essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi
- » aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero

- » non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento e impegnarsi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso
- » non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 5, comma 2, del DM 10 febbraio 2022.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale delle spese ammissibili, in base al territorio dell'investimento e della dimensione delle imprese proponente. In particolare:

- » nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, il contributo massimo è
 - » del 60% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione
 - » del 50% per le imprese di media dimensione;
- » nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, il contributo massimo è
 - » del 50% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione
 - » del 40% per le imprese di media dimensione;
- » Per i programmi di investimento realizzati nelle su scritte regioni del Mezzogiorno, nel caso in cui siano conclusi entro 9 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, è riconosciuta una maggiorazione del contributo in conto impianti del 5%.
- » nelle regioni del Centro e del Nord Italia il contributo massimo è
 - » del 35% per le imprese di micro e piccola dimensione
 - » del 25% delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.

Le agevolazioni di Investimenti sostenibili 4.0 non sono cumulabili con riferimento alle medesime spese con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, incluse quelle attribuite in "de minimis", ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni del Regolamento GBER.

Con decreto direttoriale del 12 aprile 2022 sono stati disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle domande. Sul sito di Invitalia sarà possibile dalle ore 10.00 del 4 maggio 2022, procedere alla compilazione della domanda e dalle ore 10.00 del 18 maggio 2022 inviare le domande compilate. Le domande potranno essere presentate dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 18 maggio 2022. Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di agevolazione, ed è necessario essere in possesso di un'identità digitale (SPID, CNS, CIE) disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Per la presentazione della domanda l'impresa dovrà dotarsi dei seguenti documenti obbligatori

- » piano di investimento
- » dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione
- » dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
- » dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in ottemperanza alle disposizioni in materia di anticiclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia
- » delega in presenza di soggetti delegati al potere di rappresentanza per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

Mentre, per la presentazione della domanda l'impresa dovrà inviare i seguenti i documenti

- » nel caso in cui per i beni previsti dal programma di investimento siano disponibili i preventivi relativi alle spese da sostenere
- » qualora siano presenti spese per opere murarie, il computo metrico estimativo delle opere murarie ed assimilate redatto da un tecnico abilitato
- » per i programmi volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa, la relazione tecnica del programma di investimento redatta da un tecnico abilitato nella forma di perizia giurata contenente le informazioni necessarie a verificare il risparmio energetico conseguibile attraverso il programma di investimento
- » nel caso di imprese energivore e in presenza di un programma di miglioramento della sostenibilità energetica, la diagnosi energetica in corso di validità di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014 o copia della certificazione di conformità ad un sistema di gestione in corso di validità, prevista all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 102/2014
- » per i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione europea, la perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, attestante la capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici "mitigazione dei cambiamenti climatici" e "adattamento ai cambiamenti climatici"
- » nel caso in cui il soggetto beneficiario ha dichiarato di aver aderito ad un sistema di gestione ambientale /di possedere certificazioni di cui al punto i.3) del decreto direttoriale 12 aprile 2022 e pertanto di presentarne rispettiva copia.

FONDO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CREATIVE

INTRODUZIONE

Il Ministro Dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro Della Cultura ha definito le agevolazioni per attuare il **Fondo Per Le Piccole e Medie Imprese Creative**:

- » Interventi per la **nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative**:
 - » programmi di investimento realizzati da **imprese creative**;
 - » programmi di investimento **realizzati fra imprese creative** con altre imprese;
 - » investimenti nel **capitale di rischio delle imprese creative**.

La dotazione finanziaria prevista è pari a **28 milioni** per gli anni 2021 e 2022.

- » Interventi per la promozione della **collaborazione tra imprese creative e con altre imprese**. Le imprese operanti in altri settori dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - » non quotate;
 - » di micro e piccola dimensione;
 - » costituite e iscritte al CCIAA massimo di cinque anni alla data di presentazione della domanda;
 - » non aver rilevato l'attività di un'altra impresa;
 - » di non avere ancora distribuito utili;
 - » di non essere costituite a seguito di fusione.

La dotazione finanziaria prevista è pari a **10 milioni** per gli anni 2021 e 2022.

INTERVENTI PER LA NASCITA, LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE CREATIVE

SOGGETTI BENEFICIARI

- » le **imprese creative** di micro, piccola e media dimensione;
- » le **imprese non creative** di micro, piccola e media dimensione, partecipanti a **progetti integrati con imprese creative**. Il progetto integrato deve essere realizzato nell'ambito del settore creativo e con un ruolo non preponderante delle imprese non creative.
- » le **persone fisiche** che intendono costituire una impresa creativa. Entro **60** giorni dalla comunicazione di ammissione, devono fornire la documentazione necessaria a comprovare

l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti.

INIZIATIVE

- » non superiore a **500.000** al netto di IVA;
- » durata non superiore a **24 mesi**;
- » per le imprese costituite da meno di cinque anni
 - » l'avvio o lo sviluppo dell'impresa creativa.
- » per le imprese costituite da più di cinque anni:
 - » l'ampliamento o la diversificazione della propria offerta di prodotti e servizi del proprio mercato di riferimento;
 - » l'introduzione di innovazioni ed efficientamento del processo produttivo.

LE SPESE AMMISSIBILI

- » sostenute **successivamente** alla presentazione della domanda o alla costituzione dell'impresa.
- » immobilizzazioni materiali; impianti, macchinari e attrezzature nuovi
- » immobilizzazioni immateriali; acquisto di brevetti o relative licenze d'uso
- » opere murarie nel limite del 10% del programma
- » esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% delle spese precedenti
 - » materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
 - » servizi di carattere ordinario;
 - » godimento di beni di terzi;
 - » perizie tecniche, spese assicurative connesse al progetto
 - » fidejussioni bancarie connesse al progetto;
 - » costo del lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato.

EROGAZIONE

L'erogazione delle agevolazioni avviene in non più di quattro stati di avanzamento lavori (SAL), su richiesta dell'impresa.

È fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria di richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma di spesa, di importo non superiore al 40% dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa

presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria in favore del soggetto gestore.

PROCEDURA DI ACCESSO

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Qualora nel corso di svolgimento di tale attività risulti necessario acquisire ulteriori informazioni il soggetto gestore può richiederli al soggetto proponente.

LE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono concesse fino all'**80%** delle spese ammissibili, in particolare:

- » una quota massima pari al 40% delle spese ammissibili nella forma del contributo a fondo perduto;
- » una quota massima pari al **40%** delle spese ammissibili nella forma del finanziamento a tasso pari a zero e della durata massima di **10 anni**, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre.

Le **imprese creative** che hanno ricevuto il provvedimento di concessione delle agevolazioni suindicate e che sono **Start-Up Innovative** o **PMI Innovative** possono beneficiare di un'ulteriore agevolazione, rispettando i limiti dalla disciplina degli aiuti di Stato. In particolare, a fronte di investimenti in capitale di rischio con le seguenti caratteristiche:

- » essere in **denaro**;
- » essere perfezionato entro **5 anni** dalla data di concessione delle agevolazioni;
- » non inferiore a **20.000 euro**;
- » **non determinare una partecipazione di maggioranza** della Start-up o della PMI
- » essere detenuto per un periodo non inferiore a **3 anni**;

possono richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto pari al 50% del Capitale di rischio apportato e fino alla misura massima del 50% del finanziamento concesso. L'importo della quota di contributo a fondo perduto deve essere accantonato a riserva indisponibile, che per i primi cinque anni potrà essere utilizzata esclusivamente per la copertura di perdite e/o per aumenti di capitale. Decorso il termine dei cinque anni, la riserva diventa disponibile ed eventualmente distribuibile ai soci.

VOUCHER PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI EROGATI DA IMPRESE CREATIVI

SOGGETTI BENEFICIARI

Le imprese operanti in qualunque settore che intendono acquisire un supporto specialistico nel settore creativo.

INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

finalizzate all'introduzione nell'impresa di innovazioni di prodotto, servizio e di processo e al supporto dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale, attraverso l'acquisizione di servizi specialistici nel settore creativo.

I servizi specialistici

- » erogati da imprese creative di **MPMI**, ovvero da **università** o **enti di ricerca**;
- » **contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione ed entro tre mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni**
- » avere come oggetto:
 - » azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand;
 - » design e design industriale;
 - » incremento del valore identitario del company profile;
 - » innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e creativo.

Le agevolazioni di cui al presente capo assumono la forma del contributo a fondo perduto, fino a copertura del **80%** delle spese per l'acquisizione dei servizi specialistici nel settore creativo, comunque, per un importo massimo pari a 10.000 euro.

ALLEGATO I (ART. 1, COMMA 1 E ART. 8, COMMA 2)

Codice Ateco 13.10.00 - Preparazione e filatura di fibre tessili;

Codice Ateco 13.20.00 - Tessitura;

Codice Ateco 13.91.00 - Fabbricazione di tessuti a maglia;

Codice Ateco 13.92.10 - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento;

Codice Ateco 13.92.20 - Fabbricazione di articoli in materie tessili

Codice Ateco 16.29.19 - Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili);

Codice Ateco 16.29.20 - Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero;

Codice Ateco 16.29.30 - Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;

Codice Ateco 16.29.40 - Laboratori di cornici;

Codice Ateco 17.29 - Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone;

Codice Ateco 18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa;

Codice Ateco 18.13 - Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media;

Codice Ateco 18.14 - Legatoria e servizi connessi;

Codice Ateco 18.20 - Stampa e riproduzione di supporti registrati;

Codice Ateco 23.19.20 - Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico;

Codice Ateco 23.41.00 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;

Codice Ateco 23.49.00 - Fabbricazione di altri prodotti in ceramica;

Codice Ateco 23.70.20 - Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico;

Codice Ateco 25.99.30 - Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli;

Codice Ateco 26.52 - Fabbricazione orologi; Codice Ateco 31.09.05 Finitura mobili;

Codice Ateco 32.1 - Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose;

Codice Ateco 32.2 - Fabbricazione di strumenti musicali; Codice Ateco 32.4 Fabbricazione di giochi e giocattoli;

Codice Ateco 58.11 - Edizione di libri;

Codice Ateco 58.14 - Edizione di riviste e periodici; Codice Ateco 58.19.00 Altre attività editoriali;

Codice Ateco 58.21 - Edizione di giochi per computer;
Codice Ateco 59 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore;
Codice Ateco 60.10.00 - Trasmissioni radiofoniche;
Codice Ateco 60.20.0 - Programmazione e trasmissioni televisive;
Codice Ateco 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione;
Codice Ateco 63.12 - Portali web;
Codice Ateco 13.93.00 - Fabbricazione di tappeti e moquette;
Codice Ateco 13.94.00 - Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;
Codice Ateco 13.95.00 - Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento);
Codice Ateco 70.21 - Pubbliche relazioni e comunicazione;
Codice Ateco 71.1 - Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici;
Codice Ateco 13.96.10 - Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili;
Codice Ateco 13.99.10 - Fabbricazione di ricami;
Codice Ateco 13.99.20 - Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti;
Codice Ateco 14.11.00 - Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle;
Codice Ateco 14.13.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;
Codice Ateco 14.19.10 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento;
Codice Ateco 15.12.09 - Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria;
Codice Ateco 16.10.00 - Taglio e piallatura del legno;
Codice Ateco 16.2 - Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio;
Codice Ateco 73.11 - Agenzie pubblicitarie;
Codice Ateco 74.1 - Attività di design specializzate;
Codice Ateco 74.20.1 - Attività di riprese fotografiche;
Codice Ateco 74.20.2 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa;
Codice Ateco 90 - Attività creative, artistiche e di intrattenimento, con esclusione del Codice 90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti;
Codice Ateco 91.0 - Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali;
Codice Ateco 95.24 - Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria;
Codice Ateco 95.25 - Riparazione orologi.

QUAL È IL GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE PER LE CAUSE INSTAURATE DAL DIPENDENTE CHE LAVORA DAL PROPRIO DOMICILIO? I RECENTI CHIARIMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Negli ultimi due anni, come noto, le misure emergenziali adottate per fronteggiare la diffusione da COVID-19 hanno inciso profondamente sull'organizzazione dei fattori di produzione, promuovendo (e talvolta, imponendo) il ricorso a forme flessibili di organizzazione dell'attività lavorativa, tese a contemperare le esigenze di continuità aziendale con la tutela della salute del personale.

Prima fra tutte è lo *smart working*, nelle sue varie declinazioni applicative: non è insolito che un numero non trascurabile di rapporti lavorativi, specialmente ove sorti *ex novo* in questi ultimi anni, si siano svolti integralmente (o parzialmente) presso il domicilio del lavoratore subordinato, talvolta residente in regioni o province diverse da quella in cui ha sede l'impresa, e chiamato a rendere la propria prestazione "da remoto" senza poter (più) mettere piede nei locali aziendali. Con la recente ordinanza n. 12907 del 2022, la Corte di Cassazione ha offerto spunti per cogliere appieno i riflessi che tale situazione di fatto può avere sul contenzioso giuslavoristico, ribadendo le condizioni alle quali il domicilio del lavoratore può essere considerato un elemento rilevante ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere delle vicende relative al rapporto di lavoro.

Occorre tenere presente che, al dichiarato scopo di favorire la "parte debole" della relazione, il Codice di procedura civile consente al lavoratore subordinato di scegliere dove convenire in giudizio il proprio datore di lavoro, permettendogli di far valere in giudizio i propri diritti, alternativamente, innanzi al Giudice del lavoro del luogo: (i) in cui è sorto il rapporto (e cioè, di regola, del luogo ove si trovano gli uffici dell'impresa presso cui il lavoratore ha fatto pervenire l'accettazione della proposta di assunzione); (ii) in cui si trova l'azienda (e cioè, del luogo in cui l'impresa datrice di lavoro accentra i propri poteri decisionali); o (iii) in cui si trova la dipendenza aziendale cui questi è (o era, nel caso in cui il rapporto non sia più in essere) addetto.

Se generalmente quest'ultimo criterio è determinabile facendo riferimento all'unità produttiva, alla sede, alla filiale etc. presso cui il lavoratore presta servizio, la questione portata all'attenzione della Corte concerneva la possibilità di ravvisare una "dipendenza aziendale" nell'abitazione di un giornalista professionista, il quale aveva convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro rivendicando un inquadramento superiore e lamentando l'illegittimità del licenziamento disposto nei suoi confronti.

Secondo il ragionamento della Corte, la nozione in esame va interpretata in senso estensivo, avendo riguardo, anzitutto, all'esigenza di rendere il processo "*più funzionale e celere*" oltre che più agevole per il lavoratore, favorendone la celebrazione nel luogo in cui questi abbia effettivamente svolto l'attività lavorativa e che costituisce, di regola, "*...i[l] luog[o] normalmente più vicin[o] alla residenza del dipendente, ne[l] qual[e] sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio*".

L'ulteriore elemento dirimente, a giudizio della Corte, risiede nell'attitudine del luogo di domicilio a costituire, alla luce della natura dell'attività lavorativa che ivi viene effettivamente svolta (consistente, nel caso di specie, nella raccolta di notizie e nella elaborazione di articoli di cronaca), "*una articolazione della organizzazione aziendale destinata al conseguimento degli scopi propri dell'imprenditore*".

Secondo l'ordinanza in esame, i principali indici sintomatici in tal senso sono: (i) la sussistenza di un "*...collegamento strutturale tra abitazione del dipendente e datore di lavoro*", consistente nel fatto che le mansioni assegnate al primo consistevano nella predisposizione e nella trasmissione di articoli e notizie relative al territorio di residenza e che questi riceveva, presso il proprio

domicilio, direttive per via telefonica dal secondo; (ii) il fatto che *"l'abitazione del dipendente rappresentava un punto di riferimento per informatori e terzi"*, ed era pertanto riconoscibile esteriormente quale *"terminale aziendale"*; (iii) la *"adesione implicita"* del datore di lavoro a che il lavoratore rendesse la prestazione presso il proprio domicilio, non avendo il primo obiettato alcunché rispetto a tale modalità di organizzazione dell'attività lavorativa per quasi 10 anni. La Cassazione ha evidenziato come, invece, non sia imprescindibile la sussistenza di *"una struttura multipersonale e munita di specifici mezzi datoriali"*, potendosi ravvisare – in presenza delle condizioni sopra richiamate – una *"dipendenza aziendale"* anche nel luogo di domicilio del lavoratore, laddove in quest'ultimo luogo si svolga un'attività organizzata volta al conseguimento di un risultato produttivo finale (nel caso in esame, la realizzazione di articoli giornalistici). Ritenendo che, nel caso di specie, tali condizioni fossero state soddisfatte e che, pertanto, il Giudice del luogo del domicilio del lavoratore fosse effettivamente competente a conoscere della controversia instaurata da quest'ultimo, la Corte ha confermato la decisione di primo grado, rigettando il ricorso proposto dal datore di lavoro e volto a far dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito dal ricorrente.

a cura di 
Avv. Valerio Laganà

LICENZIAMENTO COLLETTIVO: REINTEGRA NEL CASO DI COMUNICAZIONE EX ART. 4, CO. 9, L. 223/1991 SCRITTA SENZA CHE IN ESSA SI COMPRENDA IN CHE MODO I CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE SIANO STATI APPLICATI – CASS CIV. SEZ. LAV. SENT. 9800 DEL 25 MARZO 2022

Un atteggiamento superficiale nello scrivere la comunicazione di cui all'art. 4, co. 9, l. 223/1991 a chiusura di una procedura di licenziamento collettivo può costare molto caro al Datore di Lavoro. Al riguardo, è opportuno ricordare che con la suddetta disposizione il legislatore ha stabilito quanto segue: *"Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2."*

Ebbene, con sentenza n. 9800 del 25 marzo 2022 la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, riprendendo un già affermato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che la comunicazione in esame, quando spiega in che modo i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare siano stati applicati, deve raggiungere *"quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perché lui - e non altri dipendenti - sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l'illegittimità della misura espulsiva"*.

In difetto, la lacunosità della comunicazione si traduce in una illegittima applicazione dei criteri di scelta ex art. 5, co. 1, l. 223/1991 – e non invece in una violazione delle procedure di cui all'art. 4, co. 12 l. 223/1991 – sanzionata ex art. 18, comma 4, l. 300/1970 con l'annullamento del licenziamento, la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un'indennità risarcitoria in misura

non superiore alle dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Questo perché, come mirabilmente ricordato dalla Suprema Corte, in relazione alla disciplina dettata dalla legge n. 223 del 1991:

- » se essa in generale rappresenta una garanzia, di natura essenzialmente procedimentale, destinata ad operare su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - ed assolve alla funzione non solo di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere ma altresì di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato al licenziamento, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro;
- » nello specifico, la comunicazione di cui all'art. 4, co. 9. L.223/1991, deve avere quale fine quello di *"consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti"* e di *"cristallizza[re] anche le ragioni del recesso, non consentendo al datore di lavoro di dedurre in giudizio, ex post, l'applicazione di modalità della scelta diverse da quelle risultanti dalla citata comunicazione."*
- » con la dirimente conseguenza in punto di fatto per cui *"non solo i criteri, ma anche i presupposti fattuali sulla base dei quali i criteri sono stati applicati [devono risultare] ricavabili dalla comunicazione."* sotto esame

Nel pronunciarsi poi sul caso ad essa sottoposto, la S.C. ha ritenuto che il Datore di lavoro, nel chiudere la procedura di licenziamento collettivo con la nota comunicazione, non avrebbe assolto alla funzione ad essa propria perché con la generica indicazione dei criteri dei lavoratori da licenziare, in particolare dei dati relativi ai carichi di famiglia e della concreta traduzione, per ciascun lavoratore, dei punteggi ricollegati - astrattamente - ai criteri selezionati (anzianità di famiglia, esigenze tecnico produttive ed organizzative, carichi di famiglia), *"ha impedito ogni verifica di coerenza tra i detti criteri e la concreta applicazione degli stessi, non offrendo alcun parametro comparativo, rispetto alla posizione di altri lavoratori, idoneo ad escludere la sussistenza di ingiustificati trattamenti più favorevoli, come, invece, sostenuto dalla società. Invero, in mancanza della esplicitazione di un criterio oggettivo di ponderazione tra criteri eterogenei, l'indicazione astratta del loro contestuale operare non è sufficiente a dar conto di come gli stessi dovessero essere applicati con modalità trasparenti e verificabili."*

In conclusione, quindi, è fondamentale per il Datore di lavoro - all'esito di una procedura lunga e complessa - rendere evidenza, in maniera intellegibile e verificabile, del suo operato e, quindi, del perché abbia scelto di licenziare certi lavoratori e non altri, al fine di non veder vanificato un, mai semplice, progetto di riduzione del personale.

a cura di  **NEXUM** LEGAL
Avv. Francesco Chiappetta

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: REINTEGRA ANCHE IN ASSENZA DI CLAUSOLA SPECIFICA DEL CCNL – CASS. CIV. 11 APRILE 2022 N. 11665

Nella fattispecie esaminata un dipendente di una società di vigilanza, con la mansione di comandante delle guardie giurate, è stato licenziato per giusta causa in data 13.11.2017, a seguito di procedimento disciplinare, per aver, tra le condotte contestate, denigrato il datore di lavoro, tramite messaggi, su WhatsApp, nel corso di una conversazione extralavorativa, intercorsa con una ex collega, nonché per non aver denunciato l'aggressione subita da una guardia giurata durante il servizio, nonché, infine, per aver omesso di segnalare, per cinque mesi consecutivi, alla Questura competente i turni di servizio del personale in ottemperanza a precise direttive. Impugnato il licenziamento con rito Fornero, avanti al Tribunale di Udine, con ordinanza del 26.11.2018, a conclusione della fase sommaria, il Giudice Adito, in funzione di Giudice del Lavoro, applicando l'art. 18, comma 5, della Legge N. 300/1970 (cd. Statuto dei Lavoratori), come modificato dalla Legge N. 92/2012 (cd. Legge Fornero), ha dichiarato la illegittimità del licenziamento per difetto della giusta causa e risolto il rapporto di lavoro, condannando la società al pagamento, in favore del lavoratore, di una indennità risarcitoria pari a venti mensilità. A fronte dell'opposizione promossa dalla società, nella seconda fase del giudizio di prime cure, il medesimo Tribunale di Udine ha mutato convincimento applicando il comma 4 dell'art. 18 della Legge N. 300/1970 e s.m.i., così annullando il licenziamento per difetto di giusta causa e condannando la società a reintegrare il lavoratore, oltre a corrispondergli una indennità risarcitoria.

Chiamata a pronunciarsi sul reclamo promosso dalla società, la Corte di Appello di Trieste ne ha parzialmente accolto il ricorso, riconfermando la illegittimità del licenziamento per mancanza della giusta causa, così dichiarando risolto il rapporto di lavoro, ma condannando la società al solo pagamento di una indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 18, comma 5, della Legge N. 300/1970 quantificata in venti mensilità, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Ed invero, la Corte di Appello ha, in primo luogo, ritenuto prive di rilievo determinante le condotte oggetto delle tre contestazioni disciplinari sollevate al lavoratore: la prima per il contesto privato e, in ogni caso, extralavorativo, in cui il lavoratore aveva espresso i suoi giudizi sul datore di lavoro, le seconde perché connotate da una minima rilevanza oggettiva non avendo, peraltro, i due episodi avuto sviluppi ulteriori. In secondo luogo, la Corte ha accertato che, in forza del contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata, tra le fattispecie punibili con sanzioni conservative, non esiste una disposizione che specificatamente contempli le condotte contestate, trattandosi di ipotesi contrattuali *"formulate in modo assai generico e indefinito"*, così condividendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità diretto a interpretare, in modo rigoroso, l'art. 18, comma 4, della Legge N. 300/1970 e s.m.i. *"sul presupposto del carattere residuale della tutela reintegratoria nel sistema delle tutele approntato dalla Legge N. 92/2012 e della necessità che il fatto contestato e accertato sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa"*.

Contro la sentenza della Corte di Appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, eccependo che le condotte contestate dal datore di lavoro, essendo espressione di *"negligenze"*, seppur definite gravi, rientrano nell'art. 101 CCNL che le punisce con sanzioni conservative, per cui erroneamente è stata applicata la tutela indennitaria, anziché quella reintegratoria; la società ha resistito con controricorso e ha proposto, a sua volta, contestuale ricorso incidentale, contestando l'errata valutazione, operata dai giudici di merito, nel considerare di rilievo non incisivo le mancanze oggetto di contestazione, ritenendo che, in forza della

contrattazione collettiva applicata, solo le condotte dolose siano colpite con la sanzione espulsiva e per l'effetto insistendo sulla legittimità del licenziamento per giusta causa.

Sulla linea di precedenti giurisprudenziali (cfr. Cass. 28.05.2019 n. 14504), nel rigettare il ricorso incidentale avanzato dalla società, la Corte di Cassazione ha rilevato che *"l'accertamento in fatto da parte del giudice di merito della minima consistenza degli episodi contestati, oggettivamente rimasti privi di sviluppi ulteriori, attiene alla verifica della condotta nella sua materialità, rispetto alla quale solo dopo viene effettuata la valutazione di gravità, e non è suscettibile di essere censurata in cassazione se non sotto il profilo di un vizio di motivazione, nella specie neppure specificatamente allegato"*.

Esaminando le censure sollevate con il ricorso principale, avanzato dal lavoratore, la Suprema Corte è stata, invece, chiamata a chiarire i criteri per individuare la tutela concretamente applicabile al licenziamento per giusta causa a seguito dei diversi livelli di tutela introdotti dalle modifiche apportate dalla cd. Legge Fornero.

È doveroso premettere che, nel regime introdotto dalla Legge Fornero, la tutela reintegratoria costituisce l'eccezione alla regola rappresentata dalla tutela indennitaria, derivando la illegittimità del licenziamento per giusta causa o dalla insussistenza del fatto contestato oppure dalla chiara riconducibilità del comportamento contestato tra quelli per i quali la contrattazione collettiva prevede espressamente e specificatamente la punibilità con sanzioni conservative. In armonia con la ratio legis, sinora si era espressa anche la Giurisprudenza, evidenziando che *"l'apertura all'analogia o a una interpretazione che allargasse la portata della norma collettiva oltre i limiti sopra delineati <...> produrrebbe effetti esattamente contrari a quelli chiaramente espressi dal legislatore in termini di esigenza di prevedibilità delle conseguenze circa i comportamenti tenuti dalle parti del rapporto"* (cfr. Cass. 09.05.2019 N. 12365; Cass. 20.05.2019 N. 13533; 19.07.2019 N. 19578; 05.12.2019 N. 31839).

Nel caso di specie, in accoglimento del ricorso principale, la Suprema Corte si è mostrata di avviso diverso rispetto ai precedenti orientamenti più restrittivi, statuendo, con sentenza 11.04.2022 N. 11665, che, in ipotesi di licenziamento per giusta causa accertato come illegittimo, come quello di cui trattasi, al fine di valutare l'applicazione della tutela reintegratoria di cui al richiamato art. 18, comma 4, *"è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore e in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisce l'illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche <...> al giudice è demandato di interpretare la fonte negoziale e verificare la sussimibilità del fatto contestato nella previsione collettiva anche attraverso una valutazione di maggiore o minore gravità della condotta"*, essendo l'operazione interpretativa compatibile con il tenore dell'art. 18, comma 4, che, per l'appunto, prevede la reintegra nel posto di lavoro e da cui *"non si evince alcun ragionevole richiamo a una tipizzazione specifica e rigida delle singole fattispecie"*. In pratica, ciò che si deve accertare è se le condotte contestate siano o meno riconducibili alla nozione di negligenza indicata nella norma collettiva (nella specie art. 101 CCNL) come sanzionabile con una misura conservativa e non valutare se per le suddette condotte di negligenza sia proporzionata la sanzione conservativa o quella espulsiva.

È evidente che, così argomentando, la Corte di Cassazione ha aperto la strada a un possibile ampliamento delle ipotesi di reintegrazione in caso di licenziamento disciplinare, di cui si dovrà tener conto anche in applicazione del regime a tutele crescenti.

a cura di  **Avv. Stefania Bernuzzi**

SMART WORKING SEMPLIFICATO PER EMERGENZA COVID-19: PROROGA AL 31 AGOSTO 2022

Dallo scorso anno, in ragione del contesto pandemico, è stata introdotta la possibilità di ricorrere allo smart working mediante una procedura semplificata rispetto all'applicazione della normativa ordinaria prevista dalle Legge n. 81/2017.

Uno degli emendamenti nell'iter di conversione in Legge del Decreto Riaperture prevede la proroga fino al 31 agosto 2022 per la comunicazione semplificata dello smart working e per il ricorso anche in assenza degli accordi individuali.

Viene pertanto prorogata di due mesi, rispetto alla data del 30 giugno 2022, la possibilità di proseguire con lo smart working nella modalità semplificata.

Resta fermo l'obbligo di comunicazione obbligatoria al Ministero del lavoro e di informativa ai lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

a cura di *Lorenzo Sagulo*

BONUS 200 EURO

Il **Decreto Aiuti (Decreto-Legge n.50/2022)** recante " *misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina*" ha previsto una serie di interventi per sostenere famiglie e imprese in difficoltà per **far fronte ai rincari dell'energia e delle materie prime** derivanti dall'attuale situazione geopolitica.

Tra questi si prevede un **bonus una tantum di 200 euro** che sarà riconosciuto, nei mesi estivi del 2022, a una serie di categorie.

Il bonus è riconosciuto una sola volta al singolo soggetto destinatario, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

SOGGETTI DESTINATARI E MODALITÀ DI EROGAZIONE:

Lavoratori dipendenti per i quali nel primo quadrimestre 2022 è stato riconosciuto dai datori di lavoro sulla base del reddito corrisposto l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore di 0.8 punti percentuali, pertanto a condizione che la retribuzione imponibile previdenziale in uno dei primi 4 mesi del 2022 non abbia ecceduto l'importo mensile di 2.692 euro.

L'erogazione è prevista per la mensilità di luglio 2022. Il sostituto d'imposta riconosce in via automatica l'indennità, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni quali trattamenti pensionistici, Reddito di Cittadinanza o indennità di disoccupazione.

Beneficiari di trattamenti pensionistici con reddito personale 2021 assoggettabile a Irpef non superiore a 35mila euro a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022.

L'Inps, o l'istituto previdenziale erogante la prestazione di cui il soggetto è beneficiario, erogherà l'indennità, con la mensilità di luglio 2022.

Lavoratori domestici

L'INPS eroga il bonus ai lavoratori previa domanda da presentare da parte dei lavoratori stessi per il tramite degli Istituti di Patronato

Percettori di Naspi e Dis-Coll, includendo coloro che hanno percepito nel corso del 2022 l'**indennità di disoccupazione agricola** di competenza del 2021.

L'INPS eroga automaticamente il bonus.

Titolari di rapporti di co.co.co., i cui contratti sono attivi al 18/05/2022 e con reddito 2021 non superiore a 35.000 euro

L'INPS eroga il bonus a condizione che tali soggetti non siano titolari di trattamenti pensionistici e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport che hanno beneficiato dell'indennità previste dai decreti per l'emergenza Covid-19

L'INPS eroga automaticamente il bonus.

Lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione **per almeno 50 giornate** e che abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35mila euro per l'anno 2021

L'INPS eroga, a domanda, il bonus.

Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano **almeno 50 contributi giornalieri** e con un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35mila

L'INPS eroga, a domanda il bonus

Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali per i quali risulti almeno un contributo mensile.

L'INPS eroga, a domanda il bonus

Incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2021 derivante da suddette attività superiore a 5mila euro e titolari di partita IVA attiva.

L'INPS eroga, a domanda, il bonus

Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza,

l'indennità è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. Non è corrisposta nel caso in cui nel nucleo sia già presente un beneficiario della suddetta indennità.

Il Decreto Aiuti infine dispone che per i **lavoratori autonomi** che non abbiano titolo per fruire del bonus, sarà **emanato un decreto ministeriale** destinato a disciplinare le modalità per il riconoscimento dello stesso.

a cura di *Alessandra D'Errico*

LE NOVITÀ DEL CCNL “AUTOFERROTRANVIERI” A SEGUITO DELL’ACCORDO DI RINNOVO DEL 10 MAGGIO 2022

Il 10 maggio scorso è stato siglato l’accordo per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori (TPL – Mobilità) da parte di Asstra, Anav, Agens e delle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna.

Di seguito si riportano le novità di maggior rilievo ma è bene sottolineare che, ad oggi, la validità di tale rinnovo è subordinata allo scioglimento della riserva posta dalle Organizzazioni sindacali, in esito alla consultazione referendaria.

UNA TANTUM

Il rinnovo prevede – per il personale in forza alla data del 10.5.2022 – a copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022, una somma una tantum di euro 500,00 lordi al parametro 175 (da riparametrare secondo la scala parametrica vigente 100-250).

La corresponsione di dette somme avverrà in due tranches:

- » € 250,00 con la retribuzione del mese di luglio 2022
- » € 250,00 con la retribuzione del mese di novembre 2022 (quest’ultima sarà erogata a condizione che sia assicurata dal Governo la copertura dei mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022).

Criteri di erogazione della somma una tantum:

- » verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione svolta nel periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022 (computando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni);
- » sarà riproporzionata nei casi di lavoro part-time;
- » verrà erogata anche al personale a termine in forza al 10.5.2022 in rapporto all’effettiva prestazione svolta;

Infine, le somme corrisposte a suddetto titolo non avranno alcun effetto o incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, non rientrando inoltre nella base di computo del T.F.R. e della contribuzione al Fondo Priamo.

AUMENTI RETRIBUTIVI

Il rinnovo prevede al parametro 175: un aumento lordo pari a 90,00 euro corrisposti in tre rate (30,00 euro con la retribuzione relativa al mese di luglio 2022; 30,00 euro con la retribuzione relativa al mese di giugno 2023; 30,00 euro con la retribuzione relativa al mese di settembre 2023). Tali importi sono da riproporzionare secondo la scala parametrica vigente per gli altri parametri.

Per effetto del suddetto aumento, saranno soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro straordinario, festivo e notturno; diaria ridotta e TFR.

RETRIBUZIONE GIORNATE DI FERIE

A decorrere dal 1° luglio 2022 viene istituita l’indennità “retribuzione ferie” del valore di € 8,00 lordi da corrisponderci per ciascuna giornata di ferie fruita dal lavoratore.

Tale indennità è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è

utile ai fini del trattamento di fine rapporto.

FONDO TPL SALUTE

Con decorrenza dal 1° gennaio 2023, il contributo annuo a carico azienda per il finanziamento del Fondo TPL Salute sarà pari a € 144,00 (€ 12,00/mese, comprensive del contributo annuo stabilito dall'art. 38 lett. b) dell'Accordo Nazionale 28.11.2015) per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti.

Fermo restando i contenuti sopra riportati, le parti si incontreranno nuovamente nei prossimi mesi per ampliare il confronto su ulteriori istituti del CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori (TPL –Mobilità).

a cura di *Lorenzo Sagulo*



NexumStp S.p.A.

Società tra Professionisti

P. Iva 13262641007

Tel +39.06.5916078

Mail info@nexumstp.it

www.nexumstp.it

Milano

Via Borromei, 2

Via Giovanni Pascoli, 10 - Bollate (MI)

Via Raffaello Sanzio, 5 - Cesano Boscone (MI)

Bergamo

Via Pradello, 17

Monza Brianza

Via Gorizia, 3 - Lissone (MB)

Mantova

Via Sandro Pertini, 2/15 - Marmirolo (MN)

Torino

Corso Matteotti, 42

Genova

Piazza Vittorio Veneto, 2

Padova

Via San Crispino, 106

Via Filipetto, 2 - Camposampiero

Vicenza

Piazzetta Risorgive, 21 - Brendola (VI)

Ferrara

Via Darsena, 67

Bologna

Via G. Amendola, 14

Via G. Papini, 18

Perugia

Viale Centova, 6

Via della Vignola, 5 - Umbertide (PG)

Roma

Piazzale delle Belle Arti, 2

Via Nairobi, 40

Via G. Paisiello, 55

Via della Maglianella, 65/R

Via Nomentana, 935

Via Penna Sant'Andrea, 7

Olbia

Via Georgia, 41 - Torre 3

Oristano

Via Tharros, 96

Napoli

Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Durazzo (ALB)